



Prot. N. \_\_\_\_\_ del 28/3/2023

**Alla cortese attenzione  
TUTTI I DIPENDENTI**

**E PC a Tutti i Dirigenti**

**A Tutti i responsabili P.O.**

**Alla Società Omnia Systems Srl**

**OGGETTO: Applicazione art 34 Pausa del CCNL 16/11/2022**

Si comunica che partire dal 01/04/2023 verrà data applicazione a quanto previsto dall'art. art. 34 "Pausa" del CCNL del 16/11/2022 che cita testualmente:

**1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno dieci minuti ai fini del recupero delle energie psicofisiche.**

2. Per la consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 35, comma 2 (Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia previste dal medesimo art. 35, comma 10, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta minuti.

3. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi.

dell'amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.

4. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 36, comma 4 del presente CCNL (Orario di lavoro flessibile)

**Il CCNL sottoscritto il 16 novembre pertanto ridetermina la durata della pausa obbligatoria, di almeno dieci minuti, quella di cui il lavoratore non può disporre perché rivolta al recupero psicofisico e perciò indisponibile.**

In sintesi il dipendente dovrà effettuare la summenzionata **nuova pausa obbligatoria ex art. 34** al termine delle 6 ore lavorative, con una durata che va da un minimo di 10 ad un max di 15 minuti, quindi non sarà più necessario effettuare la pausa caffè intermedia all'interno delle prime sei ore di lavoro, come è avvenuto fino ad oggi, ai sensi precedente circolare prot n. 16269 del 09/04/2019.

Tuttavia, **ma in via residuale ed eccezionale**, i dipendenti potranno ancora effettuare **la pausa caffè intermedia già esistente** e regolamentata dalla citata circolare (da 10 a 15 minuti) prevista dalla fonte legale ex art. 8 comma 3 del D.lgs 66/2003, nel caso in cui gli stessi siano già a conoscenza di essere impegnati in attività lavorative programmate (ad esempio sopralluoghi, riunioni, ecc) che si svolgeranno

C\_F611 - - 1 - 2023-03-28 - 0015949



proprio verso il termine delle prime sei ore di lavoro, con la conseguenza di essere poi nell'impossibilità di effettuare la nuova pausa di 10 minuti introdotta dall'art.34 del CCNL 16.11.2022

A tal proposito si ricorda che per quanto riguarda **la pausa caffè intermedia** restano comunque valide le seguenti applicazioni riportate nelle circolari prot n. 16269 del 09/04/2019: "la pausa caffè intermedia" non è retribuita né computata come orario di lavoro, non può essere inferiore a 10 minuti al fine di sospendere la ripetitività lavorativa ed il recupero delle energie prima del raggiungimento delle 6 ore consecutive di lavoro, non può essere effettuata nella prima ora di ingresso e può essere effettuata sia all'esterno che all'interno dei locali ma in ogni caso dovrà essere sempre timbrata e dovrà essere sempre recuperata al termine dell'orario di lavoro giornaliero.

**La nuova "pausa art. 34"** prevista dal CCNL 16.11.2022 dovrà invece essere obbligatoriamente effettuata allo scadere delle 6 ore lavorative senza alcun recupero in uscita (come avviene, cioè, per la pausa pranzo di almeno 30 minuti il martedì e il giovedì). Si raccomanda ai dipendenti di timbrare la pausa in questione tassativamente allo scadere delle prime 6 ore di lavoro poiché l'eventuale eccedenza oraria tra il termine delle 6 ore di lavoro e l'effettiva timbratura della pausa non verrà contabilizzata dal gestionale presenze come straordinario o riposi compensativi o recuperi etc...

Ad ogni buon fine e in un'ottica di semplificazione operativa, per entrambe le pause sopra menzionate, si dovrà utilizzare al timbratore il codice tutt'ora in uso il n. 11.

Si ritiene opportuno puntualizzare, in ogni caso, che per quanto riguarda la gestione della pausa i dipendenti dovranno dal 1 aprile applicare, in via dominante, la nuova disciplina prevista dall'art.34 del CCNL 16.11.2022 e quindi effettuare obbligatoriamente una pausa di almeno dieci minuti qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, mentre la pausa caffè intermedia, come sopra specificato, dovrà rivestire carattere eccezionale, giustificata quindi da stringenti esigenze lavorative che non permettono l'interruzione obbligatoria al termine delle prime sei ore di lavoro.

Si evidenzia infine che nelle giornate del martedì e del giovedì, che prevedono il rientro pomeridiano, con una durata complessiva dell'orario di lavoro di almeno 9 ore dovrà essere effettuata la pausa obbligatoria di almeno 30 minuti come disciplinata dal vigente Regolamento sugli orari di servizio

Rimane ferma:

- la durata minima della pausa pranzo, quella che dà diritto al buono pasto sostitutivo, che non può essere inferiore alla mezz'ora.
- la durata della pausa e la sua collocazione temporale, come attualmente regolamentata, per il personale turnista (agenti polizia locale, educatrici asilo nido ed esecutori scolastici).
- L'obbligatorietà della pausa di almeno 10 minuti dopo sei ore continuative di lavoro anche nella prestazione lavorativa in modalità agile

Cordiali saluti.

**Il titolare di Posizione Organizzativa**  
Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico),  
Performance, Trasparenza e Controlli  
**Dott. Cristiano De Angelis**

**Il Segretario Generale**  
Dirigente del Dipartimento Affari Generali  
**Dott.ssa Giuseppina Antonelli**